



Nn. 1311 e 1681-A

*Relazione orale
Relatore FAZZONE*

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

nella seduta del 28 gennaio 2026

Comunicato alla Presidenza il 28 gennaio 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri » (n. 1311)

**d'iniziativa dei senatori MENNUNI, COSENZA, IANNONE, RASTRELLI,
GELMETTI, MATERA, FAROLFI, PELLEGRINO, SIGISMONDI e SPERANZON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2024

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri (n. 1681)

d'iniziativa dei senatori NAVE, DI GIROLAMO e SIRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2025

assorbito nel disegno di legge n. 1311

I N D I C E

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5

Disegni di legge:

– n. 1311, testo d'iniziativa dei senatori Mennuni ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	6
– n. 1681, d'iniziativa dei senatori Nave ed altri	»	8

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore TOSATO)

sul disegno di legge n. 1311

14 ottobre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sul nuovo testo

27 gennaio 2026

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore CALANDRINI)

sul nuovo testo

27 gennaio 2026

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

vengono forniti ragguagli sulla consistenza delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001;

viene confermato che l'incremento della suddetta autorizzazione di spesa, disposto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1311

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MENNUNI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:
« *d*) Punta Campanella; »;
- b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:
« *d-bis*) Isola di Capri; ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'installazione dei segnalamenti e alla delimitazione dell'area marina protetta di cui al comma 2, nonché dall'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. A tal fine, per ciascuno dei medesimi anni, è incrementata di 500.000 euro la dotazione finanziaria del capitolo 7311 « Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette », piano di gestione 1 « Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:
« ***d*) Isola di Capri** »;
- b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:
« ***d-bis*) Punta Campanella** ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui **al comma 1, lettera a).**

3. **Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.**

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Men-nuni ed altri*)

4. Per l'onere derivante dalla gestione ordinaria della area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2025. A tal fine è incrementata di euro 400.000 annui la dotazione finanziaria del capitolo 1646 « Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione », piano di gestione 1 « Gestione delle riserve marine e dei parchi sommersi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

4. **Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.**

DISEGNO DI LEGGE N. 1681
D'INIZIATIVA DEI SENATORI NAVE ED ALTRI

Art. 1.

1. Al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini del sito di interesse comunitario « Fondali Marini di Punta Campanella e Capri », istituito in conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) Punta Campanella »;

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) Isola di Capri ».

2. Ai fini dell'istituzione e della regolamentazione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025,

2026 e 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite, è incrementata di 400.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2026, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.